

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE STORICO ARCHEOLOGICA NATURALISTICA "LA POLADA"

Art. 1 - Denominazione e simbolo

Viene costituita una libera associazione denominata "LA POLADA" e sottotitolata "LA PALAFITTA" riprendendo la denominazione di una vecchia associazione operante in passato. Il simbolo distintivo adottato è la rappresentazione in campo rettangolare di una palafitta.

Art. 2 - Scopo sociale e finalità

L'Associazione ha lo scopo della:

- a) Promozione, salvaguardia, studio e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale archeologico e paesaggistico di Lonato e zone Limitrofe;
- b) realizzazione di una mostra permanente di reperti archeologici in Lonato;
- c) collaborazione con le soprintendenze o con altri gruppi o musei che perseguono gli stessi scopi;
- d) costituzione di una biblioteca e videoteca specializzate presso la sede;
- e) promozione di conferenze e mostre coerenti con gli scopi e le finalità sopra elencati;
- f) ideazione e realizzazione di progetti didattici per le scuole;
- g) collaborazione con il Comune di Lonato del Garda ed altri Enti Pubblici e Privati nel campo della promozione turistica della Città.

L'Associazione è apolitica, apartitica, acconfessionale, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3 - Sede dell'Associazione

L'Associazione ha sede in Lonato del Garda, Piazza Martiri della Libertà nr. 12, e può costituire sedi amministrative e uffici in Italia e all'estero.

Art. 4 - Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata fino al 31-12-2025.

Art. 5 - Soci

L'associazione si rivolge a tutti coloro che per cultura, passione od altro aderiscano alle finalità dell'associazione ed intendano promuoverle.

L'associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota annuale di iscrizione.

L'adesione alla associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti alla associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti a favore della associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per ammissione ed iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione o in caso di morte, recesso, esclusione dell'associato può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare e universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

L'adesione alla associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione alla associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e delle norme per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati si distinguono in:

- 'Soci Fondatori': sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e sottoscritto il presente Statuto;
- 'Soci Onorari': sono le persone o gli Enti che si siano particolarmente distinti nel perseguire gli scopi dell'Associazione o che con il loro prestigio e la loro competenza abbiano comunque dato lustro all'Associazione medesima.
- 'Soci Sostenitori': sono coloro che condividono gli scopi culturali dell'associazione, ed hanno una forte motivazione personale e culturale affinché l'Associazione persegua le sue finalità e sui scopi.
- 'Soci Ordinari': sono coloro che hanno inoltrato al Consiglio Direttivo esplicita domanda di ammissione versando all'atto dell'ammissione la quota d'associazione stabilita annualmente dal Consiglio stesso.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento fra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti della associazione.

Ciascun associato, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita della associazione.

Art. 6 - Adesione

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto della Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 7 - Cancellazione da socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- per decadenza e quindi per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle note ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità. A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo semestre di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- per il ritardato pagamento dei contributi annuali di associazione per oltre tre mesi.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo

L'elezione degli organi dell'associazione non potrà essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito. Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

Art. 9 – Assemblea Generale

L'assemblea degli associati è formata da tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale di associazione. L'Associazione si radunerà in Assemblea Generale almeno una volta l'anno entro il I° Quadrimestre dell'anno solare.

L'Assemblea sarà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci.

Il Presidente in carica terrà la relazione programmatica e finanziaria dell'Associazione per il tempo trascorso dall'ultima convocazione e l'assemblea delibererà per quanto ad essa è demandato per legge o per statuto.

Le Assemblee sono convocate con preavviso di almeno cinque giorni, mediante email o semplice lettera postale, indirizzato agli associati a cura della Presidenza o con quegli altri mezzi che il Consiglio riterrà opportuni.

All'assemblea potranno partecipare solo gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza degli associati; la data della seconda può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto ad altro associato; è vietato il cumulo delle deleghe in un numero superiore a cinque. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza anche di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea stessa.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario generale in carica o, in sua assenza e per la sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente può inoltre, in quest'ultimo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 10 - All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare su proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti di voto in assemblea.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 15 membri eletti dall'Assemblea Generale.

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna all'infuori di quelle previste dalla legge.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo, si dovrà procedere alla nomina di un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario, scelti tra i membri del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.

La prima riunione del Consiglio Direttivo sarà presieduta dal Consigliere più anziano fino alla nomina del Presidente; dopo la nomina del Presidente il Consiglio Direttivo sarà presieduto da quest'ultimo.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei membri. Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. In caso di dimissioni, decesso o cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere o di altri, il Consiglio Direttivo provvede con votazione a maggioranza e con insindacabile giudizio, alla sostituzione o alla revoca e sostituzione di un qualsiasi membro del Consiglio stesso, con persona o persone che abbiano dimostrato particolare competenza o interesse.

Il Consiglio Direttivo si riunisce e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o qualora ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei suoi stessi membri.

In assenza del Presidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vicepresidente, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano presente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere convocate con email o lettera ordinaria inviata almeno cinque giorni prima. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con un preavviso di due giorni.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese direttamente sostenute.

Art. 12 - Rappresentanza

Il Presidente, oppure in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati delle Assemblee e del Consiglio e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

Il Presidente può delegare altri membri del Consiglio Direttivo a compiere specifiche funzioni o incarichi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale, le adunanze del Consiglio Direttivo e dà impulso ad ogni attività rispondente ai fini dell'Associazione.

Art. 13 – Segretario e Tesoriere

Il segretario terrà un registro con l'elenco dei Soci, i verbali delle assemblee, dei consigli e la documentazione delle attività svolte.

Il Tesoriere terrà su un registro l'amministrazione delle finanze e provvederà alla riscossione delle quote annue. Di ciò dovrà essere riferito in ogni consiglio e assemblea.

Art. 14 – Gruppi di lavoro

Il Consiglio Direttivo può costituire dei Gruppi di Lavoro interni per l'esecuzione di specifiche attività istituzionali. I Gruppi di lavoro vengono determinati secondo criteri tecnici e discrezionali del Consiglio Direttivo.

Dei Gruppi di Lavoro possono far parte tutti i membri dell'Associazione. Ciascun membro può far parte contemporaneamente di più gruppi. Il lavoro dei gruppi viene programmato automaticamente da ciascun gruppo ma il controllo e l'approvazione del programma spetta al Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Quote sociali e Fondo sociale

Ogni socio sarà tenuto a versare al Tesoriere una quota annua. Detta quota sarà determinata a discrezione del Consiglio Direttivo.

Il fondo sociale sarà costituito dalle quote versate dai soci e dai proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 2 e dalle eccedenze attive di gestione: in nessun caso il fondo sociale potrà essere restituito ai Soci.

Le entrate dell'Associazione sono quindi costituite:

- dalle quote annuali degli associati;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati.

La quota annuale è dovuta per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati.

Art. 16 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo e verrà approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 17 – AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché riserve o fondi durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali.

Art. 18 - Organo di stampa

L'Associazione cura la realizzazione ed il mantenimento di un sito internet. Esso è la voce dell'Associazione stessa.

Art. 19 – Regolamenti

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione saranno eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria.

Art. 20 Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad Associazioni o Enti con scopi analoghi, pagate le pendenze accumulate.

Art. 21 - Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.